



COMUNE DI COLONNA

Città Metropolitana di Roma Capitale
00030 - PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 36 DEL 30/09/2020

OGGETTO: Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) - Modifiche ed integrazioni.

L'anno **2020**, il giorno **trenta** del mese di **Settembre** alle ore **15:00**, nella sala adunanze consiliari convocato per disposizione del Sindaco, con avvisi inviati all'indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica Straordinaria** di **Prima** convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
GIULIANI FAUSTO	PRESENTE	ABBALLE DAMIANO	PRESENTE
BARTOLI RICCARDO	PRESENTE	CASCIA GIORGIO	PRESENTE
SANTORO VINCENZO	PRESENTE	POCHESCI FABIO	PRESENTE
CAPPELLINI MARCO	PRESENTE	ROMAGNOLI CRISTIAN	PRESENTE
QUAGLIA SERENA	PRESENTE	GELPI ALESSANDRO	PRESENTE
DEL SIGNORE ELEONORA	PRESENTE	PERFILI SARA	PRESENTE
DE FILIPPIS VALERIA	PRESENTE		

Totale Presenti 13 Totale Assenti 0

Essendo legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

- Presiede il Signor **FAUSTO GIULIANI** nella sua qualità di Presidente
- Assiste **DOT.SSA ROSA MARIANI** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica.

- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della deliberazione:

I responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ove richiesto e/o previsto dalla normativa vigente, esprime parere favorevole;

I responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ove richiesto e/o previsto dalla normativa vigente, esprime parere favorevole;

Il Sindaco **Fausto Giuliani** introduce il settimo punto iscritto all'ordine del giorno.
Espone i contenuti l'Assessore al Bilancio **Riccardo Bartoli**.

L'intervento, come anche tutti quelli della seduta è oggetto di ripresa video con un sistema che ne consente la visione sul canale youtube e la pubblicazione nell'apposita sezione del sito ufficiale del Comune di Colonna dedicata all'archivio delle registrazioni video consiliari.

La discussione è riportata nel verbale di resoconto stenotipato allegato al presente atto e da intendersi qui integralmente richiamato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#) che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO il comma 738 dell'art. 1 della [Legge n. 160/2019](#) ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della [Legge 147/2013](#), recanti la disciplina della TARI,

VISTO l'art. 52 del [D.Lgs. 446/1997](#), che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata [Legge 147/2013](#), stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato [D.Lgs. 446/1997](#) anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della [Legge 388/2000](#), come modificato dall'art. 27, comma 8, della [Legge 448/2001](#), il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l'art. 107 comma 2 del [D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito con modifiche in [Legge n. 27/2020](#) e successivamente modificato dall'art. 106, comma 3-bis, del [D.L. n. 34/2020](#), il quale ha fissato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2020 al 30 settembre 2020; [1]

VISTO l'art. 1 comma 682 della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) che recita: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI concernente tra l'altro:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

VISTO l'art. 1 comma 659 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: "Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;

VISTO l'art. 1 comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che stabilisce che alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il Comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione;

VISTO l'art. 58-quinquies del Decreto Legge n.124/2019, convertito con modifiche in [Legge n. 157/2019](#) che ha modificato alcune categorie previste dall'allegato 1 del [D.P.R. n. 158/99](#);

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13 comma 15 del [Decreto Legge n. 201/11](#), a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del [decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#);

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13 comma 15-ter del [decreto legge n. 201/11](#) la delibera che approva il regolamento della TARI, acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;

RITENUTO opportuno, anche a seguito delle recenti modifiche normative su riportate, procedere alla modifica del regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 05/08/2014, da ultimo modificato con Delibera di Consiglio n. 61 del 30/11/2016

ESAMINATE e ritenute meritevoli di approvazione le modifiche al sopracitato regolamento predisposte dall'Ufficio tributi, così come di seguito indicate:

- A. Art. 6 comma 2 dopo le parole “considerato tali,” e prima delle parole “quelli dotati” viene inserito “per quanto attiene alle utenze domestiche,”;
- B. Art. 6 comma 2 dopo le parole “locali medesimi.” viene inserito “L'occupazione, la detenzione o il possesso di magazzini, autorimesse, locali commerciali o locali produttivi (inseriti nella categoria D), anche in assenza di pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica o della presenza di una specifica attività, comporta l'assoggettabilità al tributo e l'onere, in capo all'occupante/detentore, possessore del bene, dell'iscrizione ai ruoli della Tassa Rifiuti. Tali locali sono infatti, per loro natura, ritenuti suscettibili di produrre rifiuti in base alle proprie caratteristiche intrinseche e potenzialmente utilizzabili da chi li occupa, detiene o ne è il possessore. L'esonero dal pagamento del tributo è tuttavia consentito ove il locale si trovi in obiettive condizioni di inutilizzabilità, comprovata tramite idonea documentazione da presentare, ogni anno, presso l'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine del 30/06 dell'anno successivo.”;
- C. Art. 8 comma 2 lettera c) dopo la parola “ristrutturazione” e prima delle parole “in seguito” vengono inserite le parole “manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo”;
- D. Art. 28 dopo il comma 1 viene inserito un nuovo comma 1 bis “Al fine di promuovere l'insediamento di nuove attività professionali, commerciali e artigianali situate all'interno dell'area individuata nella sottozona “A 1 nucleo storico” del Piano Particolareggiato del

Centro Storico adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23/02/1980 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5927 del 20/12/1981 e approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20/03/1982. È applicata una riduzione pari al 90% della tariffa unitaria dovuta per il primo anno di attività.”;

- E. Art. 34 comma 3 la dicitura “31 gennaio” viene sostituita dalla dicitura “30 giugno”;
- F. Art. 34 comma 7 la dicitura “entro 30 giorni” viene sostituita dalla dicitura “entro il 30 giugno dell’anno successivo”;
- G. Art. 34 comma 9 la dicitura “nel corso dell’anno di cessazione” viene sostituita dalla dicitura “entro il 30 giugno dell’anno successivo”;
- H. Art. 35 viene completamente riformulato come segue:

1. Il versamento della Tari è effettuato, per l’anno di riferimento, rispettando, quanto previsto dal comma 688 della L. 27 Dicembre 2013 n. 147 e dall’art. 13, comma 15ter, DL 201/2011.

2. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

3. La Giunta Comunale può stabilire il differimento, la proroga, la modifica dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

4. Il Comune provvede, di norma un mese prima della scadenza di cui al comma 2, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata d'ufficio sulla base delle dichiarazioni presentate e gli avvisi di accertamento emessi approvata dal Funzionario responsabile del tributo.

5. A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata A/R. Detto sollecito dovrà indicare il termine di 60 giorni dalla data di notifica per effettuare il pagamento, nonché l'avvertimento che, in difetto, si procederà all'emissione di avviso di accertamento con applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/1997.;

I. Art.40 comma 1 la dicitura “della IUC” viene sostituita dalla dicitura “Responsabile del Tributo”;

J. Art. 41 dopo il comma 5 viene inserito il comma 6 “Le attività di riscossione relative agli atti degli enti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni previste dai commi 792-814 dell’art 1 della L. 160/2019 e s.m.i. Gli atti così, come disciplinati, acquistano, dunque, tre diverse funzioni: quella di atto impositivo, quella di titolo esecutivo e quella di precetto, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento ovvero dell’ingiunzione fiscale, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.”

K. Art. 46 comma 1 la parola “2014” viene sostituita dalla parola “2020”;

L. Art. 46 comma 2 viene riformulato come segue: “Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.”

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239,

VISTO il [D.Lgs. 267/2000](#);

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

CON VOTI espressi come segue:

presenti: 13

assenti: 0

Favorevoli: all'unanimità

Contrari : 0

Astenuti: 0

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** la narrativa che precede e, per l'effetto;
3. **DI APPROVARE** le modifiche al regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), così come di seguito indicato:
 - A. Art. 6 comma 2 dopo le parole "considerato tali," e prima delle parole "quelli dotati" viene inserito "per quanto attiene alle utenze domestiche,";
 - B. Art. 6 comma 2 dopo le parole "locali medesimi." viene inserito "L'occupazione, la detenzione o il possesso di magazzini, autorimesse, locali commerciali o locali produttivi (inseriti nella categoria D), anche in assenza di pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica o della presenza di una specifica attività, comporta l'assoggettabilità al tributo e l'onere, in capo all'occupante/detentore, possessore del bene, dell'iscrizione ai ruoli della Tassa Rifiuti. Tali locali sono infatti, per loro natura, ritenuti suscettibili di produrre rifiuti in base alle proprie caratteristiche intrinseche e potenzialmente utilizzabili da chi li occupa, detiene o ne è il possessore. L'esonero dal pagamento del tributo è tuttavia consentito ove il locale si trovi in obiettive condizioni di inutilizzabilità, comprovata tramite idonea documentazione da presentare, ogni anno, presso l'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine del 30/06 dell'anno successivo.";
 - C. Art. 8 comma 2 lettera c) dopo la parola "ristrutturazione" e prima delle parole "in seguito" vengono inserite le parole "manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo";
 - D. Art. 28 dopo il comma 1 viene inserito un nuovo comma 1 bis "Al fine di promuovere l'insediamento di nuove attività professionali, commerciali e artigianali situate all'interno dell'area individuata nella sottozona "A 1 nucleo storico" del Piano Particolareggiato del Centro Storico adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23/02/1980 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5927 del 20/12/1981 e approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20/03/1982. È applicata una riduzione pari al 90% della tariffa unitaria dovuta per il primo anno di attività.";
 - E. Art. 34 comma 3 la dicitura "31 gennaio" viene sostituita dalla dicitura "30 giugno";
 - F. Art. 34 comma 7 la dicitura "entro 30 giorni" viene sostituita dalla dicitura "entro il 30 giugno dell'anno successivo";
 - G. Art. 34 comma 9 la dicitura "nel corso dell'anno di cessazione" viene sostituita dalla dicitura "entro il 30 giugno dell'anno successivo";
 - H. Art. 35 viene completamente riformulato come segue:
 2. Il versamento della Tari è effettuato, per l'anno di riferimento, rispettando, quanto previsto dal comma 688 della L. 27 Dicembre 2013 n. 147 e dall'art. 13, comma 15ter, DL 201/2011.
 6. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
 7. La Giunta Comunale può stabilire il differimento, la proroga, la modifica dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
 8. Il Comune provvede, di norma un mese prima della scadenza di cui al comma 2, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata d'ufficio sulla base delle dichiarazioni presentate e gli avvisi di accertamento emessi approvata dal Funzionario responsabile del tributo.

9. A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata A/R. Detto sollecito dovrà indicare il termine di 60 giorni dalla data di notifica per effettuare il pagamento, nonché l'avvertimento che, in difetto, si procederà all'emissione di avviso di accertamento con applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/1997.;

I. Art.40 comma 1 la dicitura “della IUC” viene sostituita dalla dicitura “Responsabile del Tributo”;

J. Art. 41 dopo il comma 5 viene inserito il comma 6 “Le attività di riscossione relative agli atti degli enti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni previste dai commi 792-814 dell’art 1 della L. 160/2019 e s.m.i. Gli atti così, come disciplinati, acquistano, dunque, tre diverse funzioni: quella di atto impositivo, quella di titolo esecutivo e quella di precetto, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento ovvero dell’ingiunzione fiscale, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.”

K. Art. 46 comma 1 la parola “2014” viene sostituita dalla parola “2020”;

L. Art. 46 comma 2 viene riformulato come segue: “Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.”;

4. DI DARE ATTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020, in sostituzione di quello approvato con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 05/08/2014, da ultimo modificato con Delibera di Consiglio n. 61 del 30/11/2016;

5. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro e non oltre il 14 ottobre p.v.;

6. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento presente e il relativo regolamento;

7. DI DARE AMPIA diffusione alla presente deliberazione mediante comunicati stampa, uso dei social network principali.

Infine stante l'urgenza di provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI espressi come segue:

presenti: 13

assenti: 0

Favorevoli: all'unanimità

Contrari : 0

Astenuti: 0

DELIBERA

DI APPROVARE la suindicata deliberazione immediatamente esecutiva.

Allegati:

- verbale di resoconto stenotipato (allegato n.1)
- Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

COLONNA, li 28/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DR.SSA FABIOLA PIZZICONI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COLONNA, li 28/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

Dr.ssa Pizziconi Fabiola

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
FAUSTO GIULIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 08/10/2020, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune ed è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI

Comune di Colonna

Provincia di Roma

C O M U N E



C O L O N N A

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

(art. 1, comma 682, L. 27 dicembre 2013, n. 147)

Approvato con Deliberazione del Consiglio n. 27 del 05/08/2014
e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del ...

Sommario

Art. 1 - Istituzione del tributo	4
Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento.....	4
Art. 3 - Rifiuto solido urbano e rifiuto speciale assimilato all' urbano	4
Art. 4 - Soggetto attivo.....	4
Art. 5 - Soggetto passivo.....	4
Art. 6 - Presupposto oggettivo	4
Art. 7 - Definizione	4
Art. 8 - Locali esclusi dal tributo	4
Art. 9 - Definizione di aree imponibili.....	5
Art. 10 - Aree escluse dal tributo	5
c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;.....	5
Art. 11 - Decorrenza del tributo	6
Art. 12 - Vincolo di solidarietà	6
Art. 13 - Istituzioni scolastiche	6
Art. 14 - Piano finanziario	6
Art.-15 Commisurazione della tariffa	6
Art. 16 - Composizione della tariffa	6
Art. 17 - Categorie di contribuenza.....	6
Art. 18 - Utenze domestiche	6
Art. 19 - Classificazione delle utenze domestiche	6
Art. 20 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche	6
Art.21 - Utenze non domestiche	6
Art. 22 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche	6
Art. 23 - Determinazione della superficie imponibile	6
Art. 24 - Aree di pertinenza di utenze non domestiche.....	6
Art. 25 - Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio.....	6
Art. 26 - Istanza per riduzioni, agevolazioni, esenzioni	6
Art. 27 - Riduzioni per particolari condizioni d'uso	6
Art. 28 - Altre riduzioni ed esenzioni	6
Art. 29 - Riduzioni per l'avvio al recupero di rifiuti assimilati da parte delle utenze non domestiche	6
Art. 30 - Riduzioni utenze non domestiche per produzione di rifiuti speciali non assimilati	6
Art. 31 - Riduzioni per locali ed aree con produzione di rifiuti speciali non assimilati	6
Art. 32 - Tributo giornaliero	6
Art. 33 - Tributo provinciale	6
Art. 34 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione.....	7
Art. 35 - Termini per il pagamento del tributo.....	8

Art. 36 - Versamento del tributo	8
Art. 37 - Dilazioni di pagamento e rateazioni	8
Art. 38 - Rimborsi e compensazioni	8
Art. 39 - Somme di modesto ammontare	8
Art. 40 - Funzionario responsabile del tributo	8
Art. 41 - Verifiche e accertamenti.....	9
Art. 42 - Sanzioni	10
Art. 43 - Accertamento con adesione.....	10
Art. 44 - Trattamento dei dati personali.....	10
Art. 45 - Clausola di adeguamento	10
Art. 46 - Entrata in vigore e abrogazioni	10
ALLEGATO A - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE	11

Art. 1 - Istituzione del tributo

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento

Art. 3 - Rifiuto solido urbano e rifiuto speciale assimilato all'urbano

Art. 4 - Soggetto attivo

Art. 5 - Soggetto passivo

Art. 6 - Presupposto oggettivo

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tre lati, a qualsiasi uso adibiti. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, **per quanto attiene alle utenze domestiche**, quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefonia, informatica, canoni o abbonamenti TV) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. **L'occupazione, la detenzione o il possesso di magazzini, autorimesse, locali commerciali o locali produttivi (inseriti nella categoria D), anche in assenza di pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica o della presenza di una specifica attività, comporta l'assoggettabilità al tributo e l'onere, in capo all'occupante/detentore, possessore del bene, dell'iscrizione ai ruoli della Tassa Rifiuti. Tali locali sono infatti, per loro natura, ritenuti suscettibili di produrre rifiuti in base alle proprie caratteristiche intrinseche e potenzialmente utilizzabili da chi li occupa, detiene o ne è il possessore. L'esonero dal pagamento del tributo è tuttavia consentito ove il locale si trovi in obiettive condizioni di inutilizzabilità, comprovata tramite idonea documentazione da presentare, ogni anno, presso l'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine del 30/06 dell'anno successivo.**
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
4. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 - Definizione

Art. 8 - Locali esclusi dal tributo

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Sono altresì esclusi dal tributo:
 - a) le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;

- b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani, accessori e le aree scoperte destinati agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
 - c) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, **manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo** in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - d) le superfici dei condomini di cui all'articolo 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva;
 - e) le superfici adibite all'allevamento di animali, i ricoveri attrezzi agricoli, le cantine, i fienili, le legnaie e le superfici agricole produttive di altro materiale agricolo, possedute o condotte da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritti alla previdenza;
 - f) solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e con altezze inferiori a m. 1,5;
 - g) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie);
 - h) locali destinati a finalità abitative privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefonia, informatica, canoni o abbonamenti TV) e non arredati;
3. Sono altresì esclusi dal tributo:
- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. In particolare, sono escluse le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nel caso di locali esclusi dal tributo ai sensi delle precedenti lettere a) o b) del comma 3 che si trovino all'interno di fabbricati a destinazione ordinaria e quindi accatastati assieme a locali soggetti al tributo, la loro incidenza in termini di superficie da sottrarre al tributo viene calcolata in maniera proporzionale alla superficie calpestabile, tenuto conto delle superfici convenzionali che influiscono sulla superficie catastale.
5. Le circostanze che determinano la non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell'occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 - Definizione di aree imponibili

Art. 10 - Aree escluse dal tributo

- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- d) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di lavaggio.

Art. 11 - Decorrenza del tributo

Art. 12 - Vincolo di solidarietà

Art. 13 - Istituzioni scolastiche

Art. 14 - Piano finanziario

Art.-15 Commisurazione della tariffa

Art. 16 - Composizione della tariffa

Art. 17 - Categorie di contribuenza

Art. 18 - Utenze domestiche

Art. 19 - Classificazione delle utenze domestiche

Art. 20 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

Art.21 - Utenze non domestiche

Art. 22 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

Art. 23 - Determinazione della superficie imponibile

Art. 24 - Aree di pertinenza di utenze non domestiche

Art. 25 - Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio

Art. 26 - Istanza per riduzioni, agevolazioni, esenzioni

Art. 27 - Riduzioni per particolari condizioni d'uso

Art. 28 - Altre riduzioni ed esenzioni

1. Al fine di incentivare la permanenza delle attività nel nucleo storico del Comune, è applicata una riduzione pari al 50% della tariffa unitaria dovuta dalle attività professionali, commerciali e artigianali situate all'interno dell'area individuata nella sottozona "A1 nucleo storico" del Piano Particolareggiato del Centro Storico adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23/02/1980 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5927 del 20/12/1981 e approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20/03/1982. L'agevolazione di cui al presente comma è accordata esclusivamente nel caso in cui il richiedente, persona fisica o giuridica, sia in regola con tutti i versamenti tributari ovvero patrimoniali dovuti al Comune.

1 bis. Al fine di promuovere l'insediamento di nuove attività professionali, commerciali e artigianali situate all'interno dell'area individuata nella sottozona "A 1 nucleo storico" del Piano Particolareggiato del Centro Storico adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23/02/1980 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5927 del 20/12/1981 e approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20/03/1982. È applicata una riduzione pari al 90% della tariffa unitaria dovuta per il primo anno di attività.

2. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente e decorrono dal giorno successivo a quello della richiesta.
3. La Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti può prevedere specifiche ulteriori riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.

Art. 29 - Riduzioni per l'avvio al recupero di rifiuti assimilati da parte delle utenze non domestiche

Art. 30 - Riduzioni utenze non domestiche per produzione di rifiuti speciali non assimilati

Art. 31 - Riduzioni per locali ed aree con produzione di rifiuti speciali non assimilati

Art. 32 - Tributo giornaliero

Art. 33 - Tributo provinciale

Art. 34 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/ detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/ detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il **30 giugno** dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi: Utenze domestiche
 - a. Generalità dell'occupante/ detentore/ possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti i locali;
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/ detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione; Utenze non domestiche
 - a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, indirizzo PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio attraverso PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
7. La dichiarazione di cessata occupazione/ detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi **entro il 30 giugno dell'anno successivo** dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
8. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non comunicata nei termini previsti oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva dichiarazione di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione, da parte dell'ufficio comunale competente, della detenzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.

9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, il tributo non è dovuto per le annualità successive, se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 3, se più favorevole.

Art. 35 - Termini per il pagamento del tributo

1. Il versamento della Tari è effettuato, per l'anno di riferimento, rispettando, quanto previsto dal comma 688 della L. 27 Dicembre 2013 n. 147 e dall'art. 13, comma 15ter, DL 201/2011.
2. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. La Giunta Comunale può stabilire il differimento, la proroga, la modifica dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
4. Il Comune provvede, di norma un mese prima della scadenza di cui al comma 2, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata d'ufficio sulla base delle dichiarazioni presentate e gli avvisi di accertamento emessi approvata dal Funzionario responsabile del tributo.
5. A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata A/R. Detto sollecito dovrà indicare il termine di 60 giorni dalla data di notifica per effettuare il pagamento, nonché l'avvertimento che, in difetto, si procederà all'emissione di avviso di accertamento con applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/1997.

Art. 36 - Versamento del tributo

Art. 37 - Dilazioni di pagamento e rateazioni

Art. 38 - Rimborsi e compensazioni

Art. 39 - Somme di modesto ammontare

Art. 40 - Funzionario responsabile del tributo

1. La Giunta Comunale nomina il Funzionario Responsabile del Tributo - per la gestione inerente la TARI. Al funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

CAPO VII

ACCERTAMENTI - SANZIONI - CONTENZIOSO

Art. 41 - Verifiche e accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 34 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato Responsabile del Servizio Tributi del Comune, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art.

2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati; - del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall' Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/ agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbani, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante.

6. Le attività di riscossione relative agli atti degli enti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni previste dai commi 792-814 dell'art 1 della L. 160/2019 e s.m.i. Gli atti così, come disciplinati, acquistano, dunque, tre diverse funzioni: quella di atto impositivo, quella di titolo esecutivo e quella di precetto, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento ovvero dell'ingiunzione fiscale, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.

Art. 42 - Sanzioni

Art. 43 - Accertamento con adesione

Art. 44 - Trattamento dei dati personali

Art. 45 - Clausola di adeguamento

Art. 46 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

ALLEGATO A - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02	Campeggi, distributori carburanti
03	Stabilimenti balneari
04	Esposizioni, autosaloni
05	Alberghi con ristorante
06	Alberghi senza ristorante
	Case di cura e riposo, caserme
08	Uffici, agenzie, studi professionali
09	Banche ed istituti di credito
10	Negozi di beni durevoli (abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli)
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
	Bar, caffè, pasticceria
18	Generi alimentari (pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi), supermercati
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club
22	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta